



Veneto

L.R. 7-8-2009 n. 18

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".

Pubblicata nel B.U. Veneto 11 agosto 2009, n. 65.

Epigrafe

Premessa

Art. 1 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione".

Art. 2 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione".

Art. 3 - Introduzione dell'articolo 13-bis nella legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione", di modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

Art. 4 - Norma finanziaria.

L.R. 7 agosto 2009, n. 18 ⁽¹⁾.

Modifiche alla **legge regionale 16 agosto 2007, n. 23** "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e alla **legge regionale 14 settembre 1994, n. 56** "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del **decreto**

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 11 agosto 2009, n. 65.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

*Modifiche all'articolo 8 della [legge regionale 16 agosto 2007, n. 23](#)
"Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge
finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione".*

1. All'articolo 8 della [legge regionale 16 agosto 2007, n. 23](#), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. A partire dall'anno 2009, la quota di cui al [comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29](#) introitata nell'anno precedente al bilancio regionale, derivante dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al [comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29](#) è destinata allo sviluppo e al miglioramento dell'attività svolta dai servizi dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV) deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti, con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di

settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale."

2. Il [comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23](#) è sostituito dal seguente:

"3. I comuni, ai quali rimangono delegate ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1977, n. 10 le funzioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, e le province per le sanzioni di loro competenza versano gli importi di cui ai commi 2 e 2-bis alla Regione che provvede ad assegnarli, rispettivamente, alle aziende ULSS da cui dipendono i servizi SISP, SIAN e SVET e all'ARPAV per i servizi deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti."

Art. 2

Modifiche all'articolo 13 della [legge regionale 16 agosto 2007, n. 23](#)

"Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione".

1. Dopo il [comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23](#) è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. I lavori di interesse regionale relativi a strutture sanitarie e socio sanitarie possono essere assistiti da più contributi finanziari regionali riconducibili a diversi programmi di finanziamento fino alle percentuali massime definite dalle specifiche norme di riferimento."

Art. 3

Introduzione dell'articolo 13-bis nella [legge regionale 16 agosto 2007, n. 23](#)

"Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione", di modifica

della [legge regionale 14 settembre 1994, n. 56](#).

1. Dopo l'[articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23](#) è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 13-bis

Modifiche alla [legge regionale 14 settembre 1994, n. 56](#) "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#) "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal [decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517](#)".

1. Dopo l'[articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56](#) è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 4-bis

Aziende ospedaliero-universitarie integrate.

1. In attuazione del [decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517](#) "Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'[articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419](#)" e successive modificazioni possono essere costituite Aziende ospedaliero-universitarie integrate.

2. Le modalità di costituzione, di attivazione, di organizzazione e di funzionamento delle Aziende ospedaliero-universitarie integrate sono disciplinate dai protocolli d'intesa previsti dal [decreto legislativo n. 517 del 1999](#) e successive modificazioni; in particolare, le Aziende ospedaliero-universitarie integrate sono formalmente costituite in seguito alla sottoscrizione dei protocolli attuativi, stipulati rispettivamente dai direttori generali delle Aziende ospedaliere e dai rettori delle università, nonché alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) del provvedimento della Giunta regionale che dà attuazione ai predetti protocolli. La Giunta regionale adotta e pubblica sul BUR il provvedimento attuativo entro novanta giorni dalla sottoscrizione dei protocolli, decorso inutilmente tale termine le Aziende ospedaliero-universitarie integrate sono automaticamente costituite."

2. Dopo il comma 3-bis dell'*articolo 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56* è aggiunto il seguente comma:

"3-ter. Qualora in conformità a quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, venga costituita l'Azienda ospedaliero-universitaria integrata, l'Azienda ospedaliera cessa di essere tale al fine di assumere la nuova configurazione giuridica di Azienda ospedaliera-universitaria integrata e, di conseguenza, l'allegato B è automaticamente modificato in deroga alle procedure del presente articolo.".

2. In fase di prima applicazione, qualora siano stati già sottoscritti i protocolli attuativi di cui all'*articolo 4-bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56* introdotto dalla presente legge, i novanta giorni per l'adozione e pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0110 "Prevenzione e protezione ambientale" del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011, la cui dotazione viene aumentata con le risorse introitate nell'upb di entrata E0045 "Altre sanzioni amministrative", ai sensi del comma 4, dell'*articolo 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29*.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
